

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

CODICE DI PROCEDURA PENALE

I. Considerazioni introduttive. Sin dallo scorso Congresso di Ancona dell'ottobre 2006 l'UCPI ha rappresentato la necessità di ripristinare il modello di processo di parti ad ispirazione accusatoria, come preteso attualmente anche ed in primo luogo dall'art. 111 della Costituzione. Non c'è dubbio che il codice del 1988 non abbia operato in modo maturo il passaggio dal sistema misto al sistema accusatorio.

Di più.

E' assolutamente necessario eliminare dall'impianto processuale incoerenze e vere e proprie contraddizioni cui gli interventi manipolatori di questi anni hanno messo capo.

Dopo le tante novelle disordinate, contraddittorie e regressive, dunque, si tratta finalmente di procedere ad un organico intervento sul codice di rito.

II. Ignorando tale preziosa quanto ineludibile indicazione, anche in questo scorcio di legislatura si è proceduto sulla strada degli interventi settoriali, a volte ancora fondati su esigenze di singoli o di gruppi o costruite sull'onda della emotiva reazione della pubblica opinione a fronte di fatti di cronaca eclatanti.

Tutto ciò ha portato da parte d un legislatore incapace di risposte sul piano sociale e di governo, ad immaginare interventi scomposti, sicuramente non democratici, sempre più snaturanti il modello ispiratore del codice di rito.

Non tranquillizza la circostanza che tali iniziative di singoli parlamentari o del Governo non siano divenute leggi magari perché contrastate dalla strenua iniziativa di protesta dell'avvocatura penale spesso costretta ad agire in solitario.

***Via Margutta, 17 – 00187 Roma
Tel. 06/32500588 Fax. 06/3207040***

www.camerepenali.it – segreteria@camerepenali.it

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Tali proposte e iniziative, infatti, riempiono le pagine dell'agenda politica, contribuendo ad un clima culturale irresponsabilmente regressivo che allontana la coscienza sociale dalle regole del giusto processo.

Ciò che viene ritenuta risposta inadeguata a fronte di gravi fatti criminali non è lo sfascio della macchina giudiziaria, il mancato impiego di mezzi e di risorse per il suo funzionamento, la cattiva organizzazione che la presiede, la berlina mediatica, bensì il modello processuale.

In tale quadro maturano anche orientamenti giurisprudenziali regressivi, poiché sempre le garanzie difensive vengono indicate come causa del disastro.

Anche scelte innovatrici destinate alla compiuta realizzazione del giusto processo e ad incidere sulla durata dei tempi di accertamento dei fatti, quali la "legge Pecorella" che ridisegnava il libro delle impugnazioni, cadono per l'intervento della Corte Costituzionale anche perché probabilmente non inserite in un quadro organico di riforma.

La conseguenza è che oggi sul tappeto vi sono iniziative non solo settoriali ed estemporanee, ma anche contraddittorie con la stessa ipotesi di complessiva riforma.

III. Mentre la Commissione governativa, quantomeno sul piano formale, propone la completa riscrittura della legge delega per un nuovo codice di procedura penale in ossequio ad una miope indicazione del legislatore che ha affidato tale compito chiedendo l'adeguamento del sistema al solo parametro della velocizzazione dei tempi del processo, in Parlamento sono in discussione - ed in parte per verità alcune sono già state licenziate - novelle parziali e contraddittorie che qui esamineremo.

E' però necessario ribadire che tale situazione sta a significare che non vi è alcuna volontà riformatrice, né vi è l'intendimento di risolvere sul piano organizzativo e ordinamentale i problemi che determinano il mal funzionamento della macchina processuale, né la volontà di approntare i mezzi e le risorse necessarie per il funzionamento della giustizia penale.

Il quadro così confuso consente, poi, forzature di sistema che possono apparire, in alcuni casi, ragionevole risposta a problemi concreti, ma che in realtà si risolvono, come nel caso della circolare Maddalena, in *vulnus* alle prerogative dello stesso legislatore.

Quel che deve essere chiaro è che l'avvocatura penale non intende accettare un metodo che la coinvolga nella discussione e in contributi sui diversi piani e sui diversi progetti, da parte di

***Via Margutta, 17 – 00187 Roma
Tel. 06/32500588 Fax. 06/3207040***

www.camerepenali.it – segreteria@camerepenali.it

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

istituzioni e forze politiche ben consapevoli che nessuna riforma sarà realizzata e gli unici provvedimenti su cui si punterà, magari con maggioranze trasversali, saranno ancora sul piano del restringimento delle garanzie del diritto di difesa e dunque dell'attacco ai diritti civili.

La nostra iniziativa non potrà che tentare di imporre ai tempi della politica l'urgente necessità della riforma organica del codice di procedura penale.

Vorremmo non essere soli in questa battaglia.

Certamente l'Accademia potrà e dovrà dare un contributo decisivo.

La magistratura associata purtroppo appare spesso essere la vera ispiratrice delle iniziative di riforma più marcatamente inquisitorie.

IV. Lo stato dell'arte.

Merita qui ripercorrere le iniziative settoriali più volte richiamate e i fatti che maggiormente hanno segnato il piano delle trasformazioni della disciplina processuale in questo ultimo anno.

V. Intercettazioni

Fatti di cronaca che hanno coinvolto anche membri del Parlamento hanno spinto il Governo ad intervenire sulla materia delle intercettazioni telefoniche, fuori e prima del progetto di riforma del processo, già messo in cantiere.

In materia di intercettazioni illegali, ad esempio, è bene ricordare come il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza (ottobre 2006) - giustificato dalla necessità di salvaguardare la sfera privata di eminenti personalità dell'ambiente politico e finanziario - abbia fatto velo all'opportunità di predisporre una disciplina della materia ragionevolmente ponderata e discussa in seno ad una approfondita dialettica, suscettibile di incardinarsi senza troppi "scossoni" nel consolidato tessuto normativo penale: quel particolare evento, in effetti, ha chiaramente mostrato per l'ennesima volta che il particolare interesse di singoli soggetti ad una immediata, quanto *ad personam*, tutela della riservatezza ben possa finire col prevalere sull'interesse pubblico generale all'emanazione di una legge che non renda la propria cogenza il punto di legittimazione di conseguenze irreparabili.

***Via Margutta, 17 – 00187 Roma
Tel. 06/32500588 Fax. 06/3207040***

www.camerepenali.it – segreteria@camerepenali.it

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Peraltro, guardando al merito di quel decreto legge, l'UCPI ha avuto modo di formulare diverse critiche:

A) Sul procedimento di distruzione del materiale illecitamente captato: l'ordine di distruzione degli elementi abusivamente intercettati, di competenza del G.I.P. e adottato all'esito di un procedimento a struttura dialettica, è una soluzione che non appresta alcuna protezione al diritto dell'indagato (e men che mai a quello di quanti dovessero assumere tale veste solo successivamente alla disposta ed eseguita distruzione) di ottenere la conservazione del materiale a fini difensivi, in vista del contraddittorio per la prova.

Non solo. Il modello di interlocuzione dialettica antecedente l'ordine di distruzione, così come delineato, appare oltremodo "contratto", con l'inevitabile conseguenza che l'indagato potrà rappresentare ben poco innanzi ad elementi di accusa che assai difficilmente potranno essere diversi dal mero sequestro della documentazione illecita; meglio sarebbe stato se la decisione sulla distruzione fosse stata attribuita al giudice del dibattimento.

B) Sulla protezione della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni: netta contrarietà è stata espressa nei confronti della scelta di tutela "non penale", ove si consideri che la condotta di pubblicazione degli atti è indiscutibilmente più grave della relativa mera detenzione, rappresentandone una forma di progressione offensiva; se si consolidasse questa opzione, d'altronde, non sarebbe così peregrina l'eventuale eccezione di illegittimità costituzionale della norma che configura il delitto di detenzione del materiale illecitamente formato o acquisito - per contrasto col principio di eguaglianza/ragionevolezza - laddove una forma di aggressione del medesimo bene giuridico, senz'altro più grave, risulta presidiata da un titolo di responsabilità solo civile.

Sarebbe meglio, dunque, creare una contravvenzione concernente la tutela della privacy, sul modello di cui all'art. 734-bis c.p.: la nuova fattispecie incriminatrice si porrebbe anche in un rapporto di omogeneità rispetto ai reati già contemplati nell'ordinamento.

Quanto alle intercettazioni legali, invece, il disegno di legge attualmente pendente in Commissione Giustizia del Senato, pur se rappresenta un tentativo di rendere in qualche modo più pregnante il controllo del giudice sull'uso dello strumento, tuttavia non sarà in grado di porre argini ad interpretazioni "pigre" della normativa che di fatto consentono una facile elusione dei presidi di garanzia, e comunque - nel merito - è da sottolineare la necessità di prevedere tra i presupposti

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

legittimanti l'impiego del mezzo di investigazione la gravità indiziaria riferita non solo alla sussistenza del fatto reato, ma anche alla persona che ha la disponibilità dell'utenza.

Gli emendamenti che abbiamo proposto sono nel senso di consentire al difensore l'acquisizione di copia del materiale intercettato conservato nell'archivio riservato, così come previsto per l'Ufficio dell'accusa.

Abbiamo inoltre proposto che all'acquisizione dei tabulati provveda il giudice su istanza delle parti, creando una perfetta simmetria con i poteri del P.M..

E' evidente però come il problema sia innanzitutto culturale e soprattutto di una certa cultura della investigazione: non è pensabile che l'indagine penale sia oggi connotata da un così massiccio ricorso alle intercettazioni telefoniche (100.000 utenze solo nel 2006!). Tali numeri mostrano chiaramente che non esiste nessun bilanciamento degli interessi in gioco.

Positivi invece, anche se già oggetto di trasversali proposte di modifica, sono la rivisitazione e l'irrigidimento della normativa sulla pubblicità degli atti di indagine, anche se non è inopinatamente passata la previsione del divieto di pubblicazione (anche per sintesi) delle intercettazioni in ordine a tutti quei procedimenti che si sono conclusi con archiviazione.

VI. Disposizioni in materia di accelerazione e razionalizzazione del processo penale ("Mastella - procedura").

In ordine alla proposta di riforma dei tempi processuali, abbiamo segnalato le nostre preoccupazioni attinenti alla distribuzione sui vari istituti del "costo" del recupero della celerità del processo ("costo" praticamente gravante solo sulle garanzie dell'imputato); alla mancata previsione di un minimo rimedio sui tempi morti che coinvolgono la quotidiana realtà della macchina processuale; alla mancata individuazione di nuove risorse necessarie ad un decoroso funzionamento del sistema giudiziario; al mancato approntamento di una nuova disciplina delle impugnazioni alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2007.

In generale, abbiamo evidenziato l'assurdità del tentativo di costruire una scala gerarchica dei valori enunciati nell'art. 111 Cost. e, in specie, l'intenzione di porre la ragionevole durata del processo come principio cardine cui sottordinare quello della tutela del contraddittorio quale naturale e necessario momento deputato alla formazione della prova: la ragionevole durata del

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

processo, infatti, deve essere riconosciuta come un "valore sussidiario", o meglio una legittima esigenza implicante già la scelta di un modello processuale caratterizzato dalle garanzie fondamentali e irrinunciabili.

Dal punto di vista del metodo, poi, la circostanza per la quale il Governo abbia inteso procedere con l'elaborazione di un DDL (mentre era già stata messa al lavoro un'apposita Commissione ministeriale al fine di approntare un'organica riforma del nostro codice di rito) non poteva non essere censurata; così come non poteva non essere censurata la scelta del Governo di elaborare un simile testo di legge senza coinvolgere in un ampio e approfondito dibattito tutte le componenti della cultura giuridica, bensì rifacendosi acriticamente alle indicazioni dell'ANM.

In punto di contenuti infine, nonostante che nella revisione dello stesso progetto - operata dal Governo sulla prima stesura, sulla scorta delle dure prese di posizione dell'UCPI - siano stati eliminati i passaggi più marcatamente inquisitori (modifiche alla disciplina dell'incidente probatorio, nel senso di un'ampia e indebita estensione dell'istituto; obbligo di nominare un sostituto processuale per il difensore, salvo in alcune limitate ipotesi; ecc..) le critiche maggiori sono state rivolte:

A) alle disposizioni in materia di competenza: eccessiva strettezza di termini per la rilevabilità del vizio; non sospensione del procedimento in caso di ricorso per cassazione (peraltro da trattarsi nelle forme di cui all'art. 611 c.p.p.) avverso l'ordinanza di rigetto della questione di competenza; violazione del principio di precostituzione del giudice, stante la prevista utilizzabilità di tutti gli atti formati dal, o innanzi al, giudice incompetente; incomprensibile criteriologia di identificazione della competenza in materia di reato associativo.

B) alle disposizioni in materia di recidiva e prescrizione: mancato ritorno alla normativa precedente la legge n. 251/2005; presunzione *iuris et de iure* di maggiore colpevolezza o maggiore pericolosità in caso di ripetuta commissione dei delitti ex art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p. entro dieci anni dalla precedente sentenza di condanna irrevocabile; previsione, in linea generale, di un aumento a dismisura del termine di prescrizione (anche sulla scorta di un'assurda parificazione "di gravità" tra delitti e contravvenzioni).

C) alle disposizioni in materia di indagini preliminari e riti alternativi: indebita eliminazione dei precipui elementi giustificanti la richiesta di proroga dell'attività investigativa; assurda abrogazione dell'istituto del concordato in appello (art. 599, comma 4 c.p.p.).

***Via Margutta, 17 – 00187 Roma
Tel. 06/32500588 Fax. 06/3207040***

www.camerepenali.it – segreteria@camerepenali.it

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

D) alle disposizioni in materia di misure cautelari: abolizione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di riesame e appello delle ordinanze che impongono misure cautelari reali.

E) alle disposizioni in materia di contumacia: obbligo del difensore di rinunciare al mandato nell'ipotesi in cui ritenga di non poter essere in grado di assicurare la tempestiva conoscenza dell'atto al proprio assistito.

VII. La circolare Maddalena

Il dibattito seguito alla rigorosa presa di posizione dell'UCPI a seguito della circolare Maddalena, ha posto con forza la necessità di un intervento riformatore che nel rispetto dell'art. 112 della Costituzione preveda una nuova disciplina del potere di azione penale dettando i criteri in base ai quali in date situazioni concrete sia legittimo il suo non esercizio.

E' nella nostra elaborazione l'indicazione di nuovi istituti quali la irrilevanza o la particolare tenuità del fatto, peraltro già parzialmente sperimentati fuori dal rito ordinario, che possono essere una prima indicazione per il legislatore su cui fondare una moderna lettura del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ma ciò che deve essere con forza ribadito, è che la prassi secondo la quale è la stessa autorità giudiziaria che individua i criteri sulla base del quale scegliere tipologie di provvedimenti per i quali omettere l'inizio o la prosecuzione dell'azione penale, è prassi illegittima e non prevista dall'ordinamento.

VIII. Le sentenze 26 e 360 del 2007 della Corte costituzionale

In attuazione dei principi ispiratori del sistema accusatorio ma anche in attuazione delle previsioni internazionali, la legge 46 del 2006 non consentiva più all'Ufficio del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento.

Veniva, dunque, disegnata l'impugnazione come prerogativa del solo condannato al fine di garantire il principio della doppia conforme e quindi solo in caso di condanna vi era garanzia di un nuovo giudizio.

***Via Margutta, 17 – 00187 Roma
Tel. 06/32500588 Fax. 06/3207040***

www.camerepenali.it – segreteria@camerepenali.it

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Come è noto la Corte costituzionale ha ritenuto tale previsione non compatibile con il quadro costituzionale offrendo una lettura dei cardini del processo accusatorio non tutta condivisibile.

In ogni caso, anche alla luce delle indicazioni della Consulta, è ben possibile ridisegnare gli strumenti dell'appello e del ricorso per cassazione, prevedendo limitate ipotesi nelle quali ad essi può far ricorso la pubblica accusa e, soprattutto, immaginare la necessità che il giudizio di responsabilità si stabilizzi solo dopo che anche un secondo giudice abbia assunto la sua decisione all'esito di un processo che preveda attività diretta di formazione della prova nel contraddittorio delle parti e non certo all'esito di giudizio cartolare.

Ancor più incidente ha da essere la previsione dei limiti per la pubblica accusa in relazione alla definizione del procedimento con riti speciali.

IX. La bozza di legge delega per l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale

Intanto la "Commissione Riccio" ha concluso i suoi lavori ed è stata presentata al Ministro la "Bozza di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale".

Al di là dell'enfasi, un obiettivo del genere è perseguito con la pretesa di riscrivere per intero la legge di delega del 1987, con un metodo non condivisibile:

1) alcune direttive sono la riscrittura di quelle del 1987. Operazione, invero, non innocua, e anzi pericolosa, in quanto attribuisce al legislatore delegato il potere di riscrivere i relativi articoli del codice in un contenuto differente dall'attuale. Il che può aprire a scenari assai preoccupanti;

2) altre direttive contengono modifiche apparentemente modeste rispetto a quelle del 1987, ma in effetti ispirate dal proposito di "allineare" disposizioni del codice del 1988 a una giurisprudenza tutt'altro che condivisibile perché lontana dai precetti di legge.

È poi da osservare che numerose direttive che innovano rispetto a quelle del 1987 sono così circostanziate da costituire già articoli di legge; altre sono invece del tutto generiche (ad esempio, quella che evoca la "mediazione", senza dare alcuna indicazione circa i profili generali di un istituto tanto problematico e discusso). Questo metodo è illegittimo per eccesso e per difetto: nel primo senso perché depriva il legislatore delegato della discrezionalità politico-legislativa che gli compete; nel secondo senso perché non adempie alla determinatezza prescritta dall'art. 76 cost. e quindi espone a manifeste questioni di incostituzionalità.

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

3.- La questione della durata ragionevole del processo.- Il proposito innovativo che dovrebbe dare vita a un nuovo codice e riflettere addirittura gli aspetti di novità di una nuova *era*, quella *reformista democratica e repubblicana* (§ 4 della Relazione), dalla Commissione, è ricollegato innanzitutto alle esigenze di riforma determinate dalla “novità più saliente del nuovo art.111 Cost.”, che sarebbe rappresentata dalla “costituzionalizzazione della ragionevole durata del processo”.

A prescindere dal rilievo che detto principio già prima della riforma costituzionale del 1999 trovava una sua sicura collocazione nel testo fondamentale, come in più occasioni ha sottolineato la giurisprudenza della Consulta, non si può fare a meno di considerare che l’adeguamento delle strutture processuali al valore dell’efficienza non implica in alcun modo la necessità di una ricodificazione, ben potendo raggiungersi tale obiettivo con opportune e oculate manovre di ordine processuale e soprattutto organizzativo.

Piuttosto, si deve constatare come l’esaltazione della ragionevole durata del processo porti la Commissione ad asserire che detto principio costituisce “la regola pregiuridica a cui conformare i comportamenti riformatori”, così da imporre una regola di comportamento per l’individuazione degli equilibri tra efficienza e garanzie “radicalmente diversa” (§ 5 della Relazione). È profonda la preoccupazione per un’impostazione che sembra dimenticarsi della sequenza delineata all’interno dell’art. 111 Cost., in forza della quale la ragionevole durata svolge un ruolo sussidiario, nel senso che il concetto di ragionevole durata implica già la scelta di un modello processuale caratterizzato da quelle garanzie che consentono di definirlo ‘giusto’. Invero, all’interno della stessa Commissione non deve esserci stata sintonia sul punto se nelle considerazioni introduttive della parte dedicata al giudizio dibattimentale (§ 21 della Relazione) si è correttamente precisato, smentendo le anteriori asserzioni, prima che “non sono le garanzie del giusto processo come tali, e in particolare la tutela del contraddittorio, che impediscono una rapida conclusione del giudizio”, poi che “i menzionati valori”, delle garanzie e della celerità processuale, “non possono trovare un bilanciamento sullo stesso piano (...): non esistono esigenze di celerità che possano realizzarsi a discapito dei diritti fondamentali”.

Peraltro, a dispetto della ripetuta sottolineatura dell’importanza strutturale della norma che impone al legislatore di assicurare la ragionevole durata dei processi, la bozza di legge-delega non sembra prendersi effettivamente carico del problema. Lo dimostra già la disattenzione per i

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

problemi che sono derivati dalla logica della completezza delle indagini preliminari, per le quali si predica espressamente la necessità di un “completo accertamento di fatti specifici, compresi quelli favorevoli alla persona sottoposta alle indagini” (direttiva 59.1). Questa previsione, da un lato, sostanzialmente ignora la realtà applicativa, che ha dimostrato la pratica impossibilità delle Procure di far fronte alle indagini nel rispetto della regola della completezza, dall’altro lato, riflette una posizione decisamente mistificante nei confronti della difesa, visto che, come si vedrà tra breve, si nega all’indagato quella conoscenza degli atti, oggi assicurata ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p., che costituisce la premessa necessaria per ipotizzare almeno uno sviluppo investigativo che ambisca ad essere qualificato come completo sulle circostanze a favore dell’accusato.

Ulteriori perplessità discendono dalla sostanziale assenza di riflessione sul tema delle impugnazioni, tradizionalmente collegato alla problematica dei tempi del nostro processo penale. Eppure le sollecitazioni non sono mancate in questi ultimi anni. Si può accennare all’interesse per una riforma dell’appello che porti all’abbandono di una logica di totale devoluzione della reg giudicanda; o alla necessità di apprezzare a livello di disciplina interna la differente considerazione della condanna dell’imputato sul piano delle impugnazioni rispetto alle sentenze proscioglitive che si ricava dalla lettura sia della Convenzione europea di Roma che del Patto internazionale di New York.

Sulle singole direttive avremo modo di proporre specifiche elaborazioni nei tempi della consultazione ministeriale, ma sin da ora va segnalato che oggetto di profonda modifica, nella ipotesi di bozza di riforma, è il momento di verifica della fondatezza della azione penale. Si prevede addirittura l’abolizione della Udienza Preliminare e la sua sostituzione con la "Udienza di conclusione delle indagini preliminari", in realtà luogo processuale per il quale è previsto un aumento dei poteri anche "istruttori" del giudice finalisticamente orientato, quantomeno nella cultura ispiratrice, alla formazione della prova in una sede non propria. Le perplessità si hanno sin dal nome dell’istituto, poichè si tratta di una udienza che si celebra in un tempo successivo alle indagini e dopo l’esercizio dell’azione penale.

Tratto saliente della architettura è l’abrogazione dell’attuale art. 415-bis c.p.p. e quindi della discovery prima dell’esercizio dell’azione penale.

***Via Margutta, 17 – 00187 Roma
Tel. 06/32500588 Fax. 06/3207040***

www.camerepenali.it – segreteria@camerepenali.it

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Ora, seppure non sfuggono le perplessità sistematiche in ordine a tale istituto espresse da autorevole dottrina, non bisogna dimenticare che l'intento del legislatore del '99 era tra l'altro quello di consentire un intervento della difesa per eventualmente orientare le indagini verso l'archiviazione. Del resto, la prassi ha dimostrato che la indagine difensiva spesso è indagine finalizzata a resistere elementi di accusa che divengono noti solo in sede di discovery.

L'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, inoltre, svolge fino in fondo la sua funzione difensiva solo quando lo stesso è reso dopo l'avvenuto deposito degli atti di indagine. Da questo punto di vista l'invio obbligatorio della informazione di garanzia non è meccanismo equipollente. Il meccanismo descritto e i poteri istruttori riservati al giudice, comunque, rendono lo snodo processuale della udienza di conclusione delle indagini non certo agile ed incoerente anche rispetto all'obiettivo della accelerazione dei tempi processuali. La strada che si doveva seguire era quella di uno "smagrimento" della udienza preliminare, riportandola - quantomeno in via principale - alla originaria funzione di controllo della fondatezza della accusa e di filtro contro le accuse infondate.

Quanto ai riti alternativi, alla celebrazione dei quali tale udienza è deputata, non si è proceduto alla loro rivisitazione al fine di renderli vero strumento di deflazione, ed anzi si è in qualche modo ancor più allargata la possibilità di ricorrere alla formazione anticipata della prova prima e fuori del dibattimento.

Il nuovo istituto della "richiesta di condanna" non pare trovare giustificazioni sistematiche neppure nella filosofia premiale: piuttosto, sarebbe auspicabile la previsione di un'ulteriore estensione dei limiti edittali entro i quali poter far ricorso all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

La direttiva 84.1, poi, è del tutto illogica: la previsione di un obbligatorio giudizio immediato nella ipotesi in cui sia stata accolta la richiesta di applicazione di una misura coercitiva predispone una corsia preferenziale all'Accusa per l'esercizio dell'azione penale.

X. Il c.d. pacchetto sicurezza

Il dibattito politico e le anticipazioni di stampa consegnano la imminente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di una serie di norme destinate a incidere anche nel processo penale

***Via Margutta, 17 – 00187 Roma
Tel. 06/32500588 Fax. 06/3207040***

www.camerepenali.it – segreteria@camerepenali.it

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

ed ispirate a una logica di conculcamento delle garanzie difensive, di costruzione di binari processuali in spregio alle regole fondamentali del giusto processo e clamorosamente contrarie proprio ai propositi di velocizzazione dei tempi del procedimento.

L'obbrobrio della immediata esecutorietà dei provvedimenti sulla libertà personale emessi all'esito del giudizio d'appello provocato dall'accusa senza più effetto sospensivo dell'impugnazione o l'abolizione dei meccanismi di semplificazione del c.d. patteggiamento in grado di appello, che determinerebbero l'obbligatoria celebrazione di quei processi, con lo scopo dichiarato di ottenere semplicemente pene detentive più alte mostra purtroppo come la politica ormai non sia più in grado di governare i fenomeni sociali ma produca provvedimenti irragionevoli e dannosi per rispondere demagogicamente alla piazza.

Ed ancora.

La custodia cautelare "obbligatoria", che già costituisce un *vulnus* per come prevista per i reati di mafia, nella nuova accezione disegna un ordinamento sempre più involuto ed autoritario.

Al legislatore è desolante dover ricordare che il diritto di difesa costituzionalmente garantito è attuato con la previsione degli elenchi dei difensori di ufficio e del gratuito patrocinio. L'effettività della difesa d'ufficio è garantita proprio dalla previsione della sua retribuzione da parte dello Stato qualora l'imputato o il condannato non siano in condizione di potervi far fronte.

Immaginare un percorso processuale nel quale la sola contestazione di un grave reato non consenta più il ricorso al gratuito patrocinio, non solo è demagogico, ma rende palese una certa subcultura che vive con fastidio il ruolo del difensore che vorrebbe sempre più confinato nell'angolo della mera legittimazione formale per consentire una rapida quanto iniqua comminazione di sanzioni. Proprio la disciplina del sistema della difesa d'ufficio andrà invece rivisitata al fine di consentire sempre più la effettività del suo esercizio. Anche alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte Europea va rivisto il meccanismo di cui all'art. 97 co. 4 .c.p.p., impedendo la continua sostituzione del difensore nel processo.

L'effettività del diritto di difesa deve essere assicurata anche con lo stanziamento di adeguate risorse economiche.

***Via Margutta, 17 – 00187 Roma
Tel. 06/32500588 Fax. 06/3207040***

www.camerepenali.it – segreteria@camerepenali.it

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

XI. La questione carcere

Proposte irresponsabili vorrebbero un congelamento degli istituti premiali previsti dalla legge Gozzini nonché del ricorso alle modalità alternative di espiazione della pena.

In realtà si tratta di presidi normativi che consentono di mantenere il precarissimo equilibrio delle drammatiche condizioni di vivibilità all'interno degli istituti penitenziari.

Il fenomeno dell'abnorme sovraffollamento, a cui aveva posto parziale e temporaneo rimedio il provvedimento di indulto, si sta via via ripresentando e si ripropongono immutate le cause sulle quali è necessario intervenire.

Sul piano strettamente processuale il continuo aggiornamento dell'art. 656 c.p.p. porta in carcere anche persone che debbono espiaire pene brevi o brevissime.

Proprio al nostro congresso di Ancona si segnalava la necessità di assumere iniziative, al di là della richiesta abrogativa, per la giurisdizionalizzazione dei meccanismi previsti dall'art. 41 bis. E' necessario sottrarre all'autorità amministrativa l'instaurazione del regime riservando la sua applicazione all'autorità giudiziaria ed è comunque necessario inserire la rivisitazione dei regimi speciali tra le priorità di riforma.